

Tirocinio curriculare presso una scuola dell'infanzia provinciale

Convenzione tra la PAT, Opera Armida Barelli e Comune di Levico Terme

Determinazione n. 17 del 08/02/2019

Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, l'Opera Armida Barelli e il Comune di Levico Terme, per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare presso una scuola dell'infanzia provinciale

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 18/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 17 DI DATA 08 Febbraio 2019

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, l'Opera Armida Barelli e il Comune di Levico Terme, per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare presso una scuola dell'infanzia provinciale RIFERIMENTO : 2019-S167-00021

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 9

Premesso che:

- la Legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha potenziato l'offerta formativa in alternanza scuola-lavoro;
- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale 26 Febbraio 2016, n. 211 prevede l'attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e l'approvazione di schemi di intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e convenzioni tipo per l'attivazione del tirocinio curriculare;
- l'Istituzione scolastica - formativa "Opera Armida Barelli" ha presentato richiesta per l'attuazione, presso scuola dell'infanzia provinciale, di tirocinio formativo e di orientamento in favore di una studentessa per cui si rende necessaria la stipula di una convenzione indicante le condizioni generali di attuazione del tirocinio, le modalità di svolgimento, completata del Progetto formativo e di orientamento;
- tale Progetto prevede l'inserimento della tirocinante nell'organizzazione scolastica, in affiancamento al personale ausiliario comunale, per l'effettuazione di un'esperienza diretta in un ambiente ritenuto idoneo a incentivare forme di socializzazione e a promuovere l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali.

IL DIRIGENTE

- preso atto degli accordi intercorsi tra il Servizio infanzia e istruzione del primo grado, l'Opera Armida Barelli, con sede a Rovereto - Via Setaioli, 5 e il Comune di Levico Terme Via Marconi 6 , per l'attivazione presso la scuola dell'infanzia provinciale di Levico Terme "Taita Marcos" del tirocinio in oggetto;
- tenuto conto che detta iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione tra soggetti operanti in campo educativo avendo finalità prettamente formative e di conoscenza dell'ambito della scuola dell'infanzia e

risulta a congruente negli obiettivi e nelle modalità

di svolgimento e può trovare attuazione nell'ambito organizzativo della scuola dell'infanzia;

• vista la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;

• visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stipulata tra la Provincia autonoma di Trento - Servizio infanzia e istruzione del primo grado - , l'Opera Armida Barelli e il Comune di Levico Terme, al fine di disciplinare l'attività di tirocinio presso la scuola dell'infanzia provinciale;

2. di consentire l'avvio del tirocinio formativo e di orientamento presso la scuola dell'infanzia provinciale "Taita Marcos" di Levico Terme con propria specifica nota;

RIFERIMENTO : 2019-S167-00021

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 9

3. di assicurare la necessaria collaborazione tra le parti per quanto riguarda l'attuazione dell'iniziativa di tirocinio;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00021

Pag 3 di 4 MP - GMA

Num. prog. 3 di 9

001 Schema di convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S167-00021

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 9

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

tra l'OPERA ARMIDA BARELLI (denominazione istituzione scolastica/formativa) con sede in Rovereto (Trento) via Setaioli 5 codice fiscale 00341350221 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica/formativa" rappresentata dal sig. dott. LINARDI MICHELE,

il COMUNE DI LEVICO TERME (denominazione impresa ospitante) con sede legale in LEVICO TERME (TN), via MARCONI N. 6, codice fiscale 00253930226 Partita IVA 00338270226 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. dott. SIMONI MARINO

e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in TRENTO, PIAZZA DANTE N. 15, C.F.

00337460224, responsabile del servizio scolastico, d'ora in poi denominata "soggetto gestore del servizio scolastico", rappresentata dal signor dott. ROBERTO CECCATO che interviene e agisce in qualità di Dirigente del Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado **PREMESSO CHE**

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, (comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;

- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;

- i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- il tirocinio curriculare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1

la presente Convenzione con la quale la PAT e il Comune di Levico Terme si impegnano ad accogliere presso la scuola provinciale dell'infanzia di Levico Terme n.1 soggetto in tirocinio per funzioni di tipo ausiliario in affiancamento al personale comunale addetto, su proposta di Opera Armida Barelli sede di Levico Terme, di seguito indicata come "istituzione scolastica/formativa".

Art.2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Num. prog. 5 di 9

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, (ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;

c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;

d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica/formativa.

Art.3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curriculare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curriculare, rapportandosi con il tutor esterno;

- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curriculare, da parte dello studente coinvolto;

- informa gli organi scolastici/formativi preposti ed aggiorna il consiglio di classe/di corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

- assiste il Dirigente Scolastico/Dirigente o Direttore dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curriculare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;

- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica/formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

Num. prog. 6 di 9

- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe/corso;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art.4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare lo studente/i, beneficiario/i del tirocinio curriculare, è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art.5

1. L'istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi con riferimento alle seguenti posizioni assicurativi:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 95229105

Infortuni sul lavoro posizione n. 625.31.300599 compagnia SOCIETÀ CATTOLICA

ASSICURAZIONI

RECLA

Responsabilità civile posizione n. 1918865 compagnia LLOYD'S LONDRA

e, contestualmente all'istituzione scolastica o formativa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica/formativa si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

3. L'istituzione scolastica/formativa si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Num. prog. 7 di 9 rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e di ciascun progetto formativo.

Art.6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire allo studente/i beneficiario/i del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica/formativa di contattare lo studente/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'istituzione scolastica/formativa di qualsiasi incidente accada allo studente/i beneficiario/i;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art.7

1. La durata dei tirocini di cui alla presente disciplina è determinata nel progetto personalizzato e non può essere superiore a 24 mesi.

2. L'eventuale proroga al termine di cui al comma 1 è prevista nel progetto personalizzato sulla base della valutazione del responsabile del caso, in base alla necessità della prosecuzione del tirocinio al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione del tirocinante.

3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica/formativa di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art.8

1. Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati.

2. I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione della Convenzione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Num. prog. 8 di 9

Redatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Per il soggetto promotore:

Il Responsabile di Centro dott. Michele Linardi _____

(timbro e firma)

Luogo e data _____

Per il soggetto ospitante:

Comune di Levico Terme Il Legale Rappresentante dott. Marino Simoni

Timbro e firma Luogo e data _____

Per il soggetto gestore del servizio scolastico:

Il Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado - PAT

dott. Roberto Ceccato _____

Timbro e firma Luogo e data _____

Num. prog. 9 di 9